



Autorità per l'energia elettrica e il gas

**DELIBERAZIONE 26 APRILE 2012
163/2012/I/COM**

**RICHIESTA DI PARERE ALLE COMMISSIONI PARLAMENTARI COMPETENTI IN MATERIA
DI FLUSSI INFORMATIVI NELL'AMBITO DEL SISTEMA INFORMATIVO INTEGRATO**

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 26 aprile 2012

VISTI:

- la Direttiva 2009/72/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- la Direttiva 2009/73/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, di approvazione del Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito: Codice privacy);
- la legge 23 luglio 2009, n. 99 (di seguito: legge 99/09);
- la legge 13 agosto 2010, n. 129 (di seguito: legge 129/10), di conversione del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- la legge 24 marzo 2012, n. 27, di conversione del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 26 aprile 2012, 162/2012/R/COM (di seguito: deliberazione 162/2012/R/COM)

CONSIDERATO CHE:

- la legge 481/95 assegna all'Autorità, tra le altre, la funzione di garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nel settore energetico;
- la legge 129/10 prevede che sia istituito, presso l'Acquirente unico, un Sistema Informativo Integrato (di seguito: SII) per la gestione dei flussi informativi relativi ai mercati dell'energia elettrica e del gas naturale, basato su una banca dati dei punti di prelievo e dei dati identificativi dei clienti finali;
- in particolare, l'articolo 1-bis prevede che:
 - a. le modalità di gestione dei flussi informativi sono stabilite dall'Autorità (comma 2);
 - b. i flussi del SII potranno comprendere anche informazioni concernenti eventuali inadempimenti contrattuali da parte dei clienti finali, sulla base di

5
B
GP

- indirizzi generali definiti dall'Autorità, sentite le Commissioni parlamentari competenti che si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione, trascorsi i quali il parere si intende acquisito (comma 2);
- c. gli specifici criteri e le modalità per il trattamento dei dati personali e sensibili sono adottate dall'Autorità nel rispetto delle norme stabilite dal Garante per la protezione dei dati personali (di seguito: Garante) (comma 3);
 - d. le informazioni scambiate nell'ambito del SII, in conformità ai requisiti tecnici e di sicurezza previsti dall'Autorità, sono valide a tutti gli effetti di legge e sono funzionali anche all'adozione di misure volte alla sospensione della fornitura nei confronti dei clienti finali inadempienti, nel rispetto delle delibere dell'Autorità medesima (comma 4);
 - e. nelle more dell'effettiva operatività del SII, l'Autorità definisce in via transitoria le modalità di gestione e trasmissione delle informazioni relative ai clienti finali inadempienti all'atto del passaggio a nuovo fornitore (comma 4).

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con la comunicazione del 13 marzo 2012 (prot. Autorità del 13 marzo 2012 n. 7671), gli uffici dell'Autorità hanno trasmesso agli uffici del Garante, nell'ambito della collaborazione tra le due istituzioni, una nota di sintesi avente ad oggetto le proposte in tema di indirizzi generali che l'Autorità intende prevedere ed implementare in attuazione della normativa vigente;
- la predetta nota è stata redatta a seguito di specifici incontri tra gli Uffici dell'Autorità e gli Uffici del Garante e con gli stessi condivisa, al fine di assicurare, in particolar modo, che gli indirizzi generali siano coerenti con le previsioni in materia di protezione dei dati personali;
- con deliberazione 162/2012/R/COM, l'Autorità ha avviato un procedimento finalizzato alla definizione delle informazioni contenute nella banca dati degli inadempimenti contrattuali dei clienti finali (BICSE), delle modalità di caricamento e aggiornamento dei dati nonché degli obblighi in capo ai soggetti che possono accedere alla citata banca dati, anche in tema di tutela dei clienti finali ed in coerenza con quanto previsto dal Codice privacy;
- in particolare, nell'ambito del suddetto procedimento, l'Autorità ha tra l'altro previsto che:
 - a) siano preventivamente sentite le Commissioni parlamentari competenti sugli indirizzi generali che l'Autorità intende stabilire;
 - b) successivamente all'acquisito parere delle Commissioni parlamentari, siano predisposti documenti per la consultazione contenenti proposte di provvedimenti, tenendo conto del suddetto parere

RITENUTO NECESSARIO:

- trasmettere ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati la richiesta di parere, prevista dalla legge 129/10, alle Commissioni parlamentari competenti, sugli indirizzi generali che l'Autorità intende stabilire in materia di flussi informativi del SII, aventi ad oggetto informazioni concernenti eventuali inadempimenti contrattuali da parte dei clienti finali



DELIBERA

1. di trasmettere al Presidente del Senato della Repubblica e al Presidente della Camera dei Deputati la richiesta di parere alle Commissioni parlamentari competenti sugli indirizzi generali che l'Autorità intende stabilire, secondo quanto previsto dalla legge 129/10, in materia di flussi informativi del SII, qualora gli stessi comprendano informazioni concernenti eventuali inadempimenti contrattuali da parte dei clienti finali, così come definiti nell'Allegato A al presente provvedimento che costituisce parte integrante e sostanziale.

26 aprile 2012



IL PRESIDENTE

Guido Bortoni

